

CORONAVIRUS: SINTESI DPCM 4 MARZO 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Il Presidente del Consiglio Conte, nella serata di mercoledì 4 marzo, ha firmato un **nuovo DPCM recante ulteriori disposizioni volte a contenere l'emergenza coronavirus.**

Le disposizioni, in vigore dal 4 marzo 2020 e valide (salvo diverse indicazioni) fino al **3 aprile 2020, si applicano a tutto il territorio nazionale.**

Di seguito una sintesi delle misure:

Eventi/congressi/manifestazioni

- sospensione di **congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; **è differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;**
- sospensione di **manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura**, compresi quelli cinematografici e teatrali, **svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone** tale da non consentire il rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;**
- sospensione di **eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.** In tutti i comuni, ad eccezione di quelli della zona rossa (cioè Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) è comunque consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, purché avvengano all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- **Lo sport di base e le attività motorie in genere**, svolte all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, **sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza** interpersonale di almeno 1 metro.

Scuole e università

- **fino al 15 marzo** sono sospesi i **servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica**, i corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. **Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie**, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
- **i dirigenti scolastici attivano**, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, **modalità di didattica a distanza**. Anche nelle Università, ove possibile, possono essere svolte attività didattiche con modalità a distanza;
- **sospensione dei viaggi d'istruzione**, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Strutture sanitarie e di degenza

- **Divieto di permanenza**, salvo specifiche diverse indicazioni, **nelle sale d'attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, per gli accompagnatori dei pazienti**.
- **l'accesso di parenti e visitatori alle strutture di ospitalità e lungo degenza**, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, **è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura**, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Lavoratori dipendenti

- Lo *smart working* può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla legge anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 (in materia di sicurezza del lavoratore che svolge *smart working*), della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Informazione e prevenzione

- Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

- **è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione** o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di **evitare comunque luoghi affollati** nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
- **è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette** che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra di loro;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- **chiunque, a partire dal 19 febbraio 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, **o sia transitato e abbia sostato nei comuni della zona rossa** (cioè Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) **deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta**. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento.